

Franchigia carico e scarico

La disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico delle merci, nonché del periodo di franchigia connesso all'attesa del veicolo per poter effettuare le predette operazioni, è contenuta nell'art. 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, disposizione che è stata introdotta dall'art. 1-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127. In particolare, ai sensi di tale nuovo articolo del decreto legislativo n. 286/2005: ♣ comma 1: «Nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico»; ♣ comma 2: «Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284»; ♣ comma 3: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; ♣ comma 4: «In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3»; ♣ comma 5: «Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le 30 Disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci Foto Blaco 25-40_ cent_152.indd 30 29/09/11 08:03 31 modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi». In attuazione di quest'ultimo comma del citato art. 6-bis, con il decreto dirigenziale 24 marzo 2011, prot. n. 69 (non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – viste anche le linee guida di attuazione del Piano Nazionale della Logistica approvate dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica il 2 dicembre 2010 ed acquisito, ai sensi dell'art. 8/1° comma del D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123, il parere dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica – ha stabilito le modalità applicative delle sopra elencate disposizioni dettate dal medesimo art. 6-bis, delineandone compiutamente il relativo campo di applicazione (1). DECRETO DIRIGENZIALE 24 MARZO 2011, PROT. N. 69 Art. 1 (Campo di applicazione – Definizioni) Art. 2 (Modalità applicative) 1. La disciplina di cui al presente decreto si applica ai tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico previsti nei contratti di trasporto, in forma scritta o in forma verbale, nei casi in cui le operazioni di carico o di scarico avvengono in territorio nazionale. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) luogo di carico o scarico: l'ambito territoriale, interno od esterno all'impianto (opificio industriale, «centro merci», struttura della grande distribuzione, attività commerciale, ecc.) presso il quale si svolgono le procedure dedicate

all'accettazione documentale; b) punto di carico o scarico: la postazione all'interno dell'impianto presso la quale avvengono fisicamente le operazioni di carico o di scarico. Il luogo ed il punto di carico o scarico possono coincidere. 3. Per le definizioni di vettore, committente, caricatore, proprietario della merce si rinvia alle definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

_____ (1) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada; committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore; caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto; proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore. 1. Secondo quanto disposto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come introdotto dall'articolo 1-bis, comma 2, della legge 4 agosto 2010, n. 127, il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico o scarico, non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa per il carico ed alle due ore di attesa per lo scarico. Tale periodo decorre dal momento di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico, ovvero al punto di carico o scarico in caso di coincidenza tra il luogo e il punto di carico o scarico, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. Il computo dei tempi di attesa ha inizio dall'orario di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico, ovvero dall'orario indicato nelle indicazioni scritte fornite dal committente prima della partenza, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in caso di arrivo in anticipo. A tal fine, il vettore è tenuto a produrre apposita certificazione circa l'orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico o scarico e l'orario di inizio delle relative operazioni, rilasciata alternativamente dal mittente, dal destinatario, dal caricatore, o da un loro incaricato, ovvero, in mancanza, da altro soggetto addetto a sovrintendere le operazioni di carico o scarico. In caso non sia possibile acquisire suddetta certificazione il vettore potrà comprovare gli orari di cui sopra attraverso la produzione della registrazione del cronotachigrafo e/o di altra documentazione idonea a tal fine. 3. Il periodo di franchigia non comprende il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico o scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, qualora detti periodi di inattività siano segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza. I tempi di attesa rientranti nel periodo di franchigia devono essere calcolati singolarmente per ogni operazione di carico o di scarico. 4. Il vettore non può richiedere alcun indennizzo quando: a) il superamento del periodo di franchigia avvenga per cause a lui imputabili; b) qualora non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico o scarico; c) quando non osserva le indicazioni che, ai sensi del citato articolo 6-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il committente è tenuto a fornire circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o scarico; d) quando non osserva le indicazioni che il committente abbia dato sulle modalità e sull'orario di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora questi non coincidano con i luoghi di carico o scarico, nell'ipotesi in cui l'accesso debba essere cadenzato in modo da tenere conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all'identificazione all'ingresso del luogo di carico o scarico. 5. Salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti, al fine della corresponsione dell'indennizzo il vettore deve inviare al committente, entro trenta giorni dall'evento, comunicazione scritta riguardante il superamento dei termini di franchigia, completa della prescritta documentazione. 25-40_cent_152.indd 31 29/09/11 08:03 33 L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, nella riunione del 12 aprile 2011, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286/2005, ha definito gli importi relativi al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, ai fini della determinazione del valore dell'indennizzo dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora eccedente il periodo di franchigia, connesso all'attesa per poter effettuare le operazioni di carico e scarico della merce. Detti importi risultano dalla tabella e dalla metodologia di calcolo sotto riportate. Tabella dei costi orari Costo lavoro euro/anno euro/h Costo veicolo (fissi) euro/anno euro/h

Salario + contributi Ammortamento 20.833 Trasferte Straordinari Assicurazione + bolli 11.000
Manutenzione 9.000 Totale 45.000 Totale 40.833 Costo orario 20,83 18,90 Totale: € 39,73 Metodologia di calcolo 1. Orario medio di lavoro settimanale comprensivo di straordinario: ore 45/settimana 45 ore X 48 sett. = 2160 ore Costo del lavoro medio comprensivo di tredicesima, quattordicesima, trasferte, fuori orario, ed aggiornamento ultimo contratto. 2. Ammortamento: calcolato per 6 anni come da vita media di un veicolo, con valore residuo dello 0%, e prezzo di acquisto calcolato facendo la media dei prezzi di vendita aggiornati dei veicoli: - trattore stradale (75.000 euro) - semirimorchio due assi (50.000) con carrozzeria di media specializzazione. 3. Tassa di possesso: importi calcolati in base alle tariffe stabilite dagli appositi decreti del MEF (1.400 euro) Assicurazioni: i premi considerati si riferiscono a Responsabilità Civile Auto e Responsabilità Civile Vettoriale (9.600 euro). 4. Manutenzione: costi medi riferiti alla vetustà del parco circolante in Italia. In base ai dati sopra esposti, l'Osservatorio ha determinato l'importo dell'indennizzo in € 40 orari. Con apposito comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2011, recante: «Modalità applicative delle disposizioni inerenti la disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico», il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha reso noto che: «L'osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, in data 12 aprile 2011 ha definito, ai sensi del comma 2, art. 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, l'indennizzo dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni di carico e/o scarico. Tenuto conto di quanto sopra le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 acquistano efficacia a decorrere dal 13 aprile 2011». *Ispettore Capo della Polizia Stradale Note (1)Si precisa che nel computo dei tempi di attesa non vi rientrano quelli necessari al completamento delle operazioni tecniche di carico o di scarico delle merci che, una volta iniziate, non danno luogo al pagamento di alcun indennizzo anche se dovessero avere una durata indefinita. Viceversa, prima dell'abrogazione a decorrere dal 28 febbraio 2006 del sistema delle tariffe obbligatorie a forcilla per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo III della legge n. 298/74 (art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286), tra le prestazioni comprese nella tariffa di trasporto l'art. 5 del previgente D.M. 18 novembre 1982 vi faceva rientrare anche i «tempi di sosta del veicolo per il carico o lo scarico della merce in ragione di 6 minuti per tonnellata o frazione di tonnellata lorda, con un minimo di ore 1,00 per ognuna delle due operazioni». Più precisamente, ai sensi del citato art. 5: «Le tariffe di trasporto costituiscono il corrispettivo: a) delle operazioni di trasporto propriamente dette; tali operazioni hanno inizio dal momento in cui la merce è caricata sull'autoveicolo, a cura del mittente, nel luogo di carico e terminano al momento della messa a disposizione del destinatario della merce sull'autoveicolo nel luogo di scarico; b) dei tempi di sosta del veicolo per il carico o lo scarico della merce in ragione di 6 minuti per tonnellata o frazione di tonnellata lorda, con un minimo di ore 1,00 per ognuna delle due operazioni. Qualora i tempi di sosta come sopra calcolati vengano superati per l'attesa del carico o dello scarico, per cause non imputabili al vettore, questi ha diritto, in aggiunta, alla tariffa oraria per l'ulteriore tempo di sosta con il massimo complessivo di 8 ore ogni 24 ore, secondo quanto previsto alla tabella A. I tempi di sosta non vengono calcolati durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, quando il veicolo non è stato messo a disposizione in tempo utile per essere caricato in base ai tempi più sopra indicati. Nel computo delle ore di sosta verrà calcolata una franchigia per gli eventuali tempi di mensa degli addetti agli